

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 13 dicembre 2021, n. 243

**Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 relativa alla costruzione ed all'esercizio di cogenerazione a gas metano della potenza elettrica nominale pari a 4,056 MWe e termica pari a 18,332 MWt, costituito da n. 2 motori cogenerativi aventi potenza elettrica uninominale pari a 2,028 MWe e termica pari a 9,166 MWt, sito nel Comune di Modugno (BA), denominato "MAGNA COGE".**

**Società: MAGNA PT S.p.A. con sede legale in Modugno (BA), alla Via dei Ciclamini, 4 - P.IVA 04886850728 C.F. 04886850728.**

## **Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica**

*Premesso che:*

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- il Decreto Legge n. 7 del 07 febbraio 2002 "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale", convertito con modificazioni dalla Legge 09 aprile 2002 n. 55;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- la Legge n. 239 del 23 agosto 2004 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il rilascio delle disposizioni vigenti in materia di energia";
- il Decreto Legislativo n. 20 del 8 febbraio 2007 "Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CE;
- il Decreto Legislativo n. 115 del 30 maggio 2008 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante l'abrogazione della direttiva 93/76/CEE";
- ai sensi del comma 7 dell'art. 11 del Decreto Legislativo n. 115 del 30/05/2008 la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore a 300 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio degli impianti stessi, sono soggetti al rilascio di un'autorizzazione unica da parte dell'amministrazione competente ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 20 del 08/02/2007, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela ambientale, paesaggio, del patrimonio storico artistico che costituisce ove occorra variante allo strumento urbanistico;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione alimentati da fonti tradizionali, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 7 del medesimo art. 11, dalla Regione;
- ai sensi del successivo comma 8 dell'art. 11 del Decreto Legislativo 115 del 30/05/2008 il rilascio dell'Autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto;
- con la D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, la Giunta regionale adottava le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;

- con la L.R. 31 del 21 ottobre 2008, la Regione Puglia ha adottato “Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale”;
- con il R.R. n. 12 del 14 luglio 2008 la Regione ha adottato il “Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse”;
- con il Decreto del 10 settembre 2010 il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
- con la D.G.R. n. 2259 del 26 ottobre 2010 la Giunta Regionale ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli “Oneri Istruttori”;
- con la D.G.R. n. 3029 del 30 dicembre 2010 la Giunta Regionale ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- il R.R. n. 24 del 30 dicembre 2010 con cui la Regione ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- con la L.R. 25 del 24 settembre 2012 è stata adottata una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- con la D.G.R. n. 1208 del 28/07/2017 la Giunta Regionale ha individuato la Sezione Transizione Energetica (già Infrastrutture Energetiche e Digitali) quale ufficio competente all’istruttoria delle istanze pervenute ai sensi del D.Lgs. 115/2008; avendo quale indirizzi operativi quelli adottati con D.G.R. 3029/2010 e D.G.R. 2259/2010;
- con la L.R. 38 del 16 luglio 2018, ad integrazione della L.R. 25 del 24/09/2012, è stato adottato all’articolo 2, l’art. 5 bis inerente i “*Profili localizzativi e procedurali per l’Autorizzazione degli impianti ex art. 11 del D.Lgs. 115/2008*”;
- l’art. 117 della costituzione che riconosce che in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica vige la competenza concorrente tra Stato e Regioni;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 7 dell’art 11 del Decreto Legislativo 115/2008 e s.m.i., è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

*Rilevato che:*

- la società **Magna PT S.p.A.**, con sede legale in Modugno, in via dei Ciclamini 4, Cod. Fisc. e P.IVA **04886850728**, con nota pec del 23/11/2020 acquisita agli atti del Servizio al prot. n. 8379 in data 23/11/2020, ha presentato istanza di Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da **fonte tradizionale**, della **potenza elettrica** nominale di **4,056 MWe**, e **potenza termica** di **18,332 MWt**, costituito da n. 2 motori cogenerativi aventi potenza elettrica uninominale pari a 2,028 MWe e termica pari a 9,166 MWt, nonché delle opere di connessione ed infrastrutture indispensabili, da realizzarsi nel comune di **Modugno (BA)**, denominato **MAGNA COGE**.
- Successivamente, la Sezione Transizione Energetica (già Infrastrutture Energetiche e Digitali), ha effettuato l’istruttoria telematica volta all’accertamento della completezza formale dell’istanza ex D.G.R. 3029/2010 e della D.D. 1/2011 - “*Approvazione delle Istruzioni tecniche per la informatizzazione della*

*documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica e delle Linee Guida Procedura Telematica"* e con nota prot. n. 2545 del 12/03/2021 ha provveduto ad effettuare formale richiesta di integrazione tecnico documentale.

- La Società istante con nota pec del 02/04/2021 (acquisita al prot. n. 3402 del 06/04/2021), ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta con la succitata nota prot. n. 2545 del 12/03/2021. La Sezione Transizione Energetica (già Infrastrutture energetiche e Digitali) ha provveduto nuovamente alla verifica della documentazione depositata sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), di cui alla succitata nota prot. n. 3402 del 06/04/2021, dalla quale sono emerse ulteriori carenze documentali e con ulteriore nota prot. n. 5850 del 31/05/2021 ha trasmesso nuova richiesta di integrazione tecnico – documentale, cui l'Istante ha risposto con la nota pec del 19/06/2021 (acquisita al prot. n. 6700 del 28/06/2021) trasmettendo la richiesta documentazione.
- La Sezione procedente provvedeva, quindi, alla ulteriore verifica documentale e, a seguito dell'esito favorevole della verifica, effettuata da questa Sezione Transizione Energetica, della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, con nota prot. n. 7266 del 02/07/2021 ad informare l'Istante e gli Enti interessati del formale avvio del procedimento; contestualmente ha convocato per il giorno 22/07/2021 ore 10:00 la prima riunione della Conferenza di Servizi per l'esame del progetto come descritto nelle premesse in modalità video conferenza.
- La seduta era aggiornata con l'invito rivolto al Proponente con l'invito rivolto al Proponente a voler provvedere al deposito sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), ovvero alla trasmissione a mezzo pec la documentazione integrativa all'asseverazione di assenza ostacolo al volo di cui alle verifiche ENAC. Pertanto la Sezione Transizione Energetica, con nota prot. n. 7987 del 22/07/2021 trasmetteva il verbale della riunione succitata.
- In seguito da una verifica effettuata sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), emergeva che la Società istante non aveva provveduto al deposito della ulteriore documentazione richiesta nel corso della prima riunione della Conferenza di Servizi, né aveva provveduto alla trasmissione dell'avvenuta attivazione della procedura per il rilascio del parere in merito agli aspetti emissivi nonché alla ricaduta degli inquinanti di competenza della Città Metropolitana di Bari per il tramite del SUAP del Comune di Modugno. Pertanto con nota prot. n. 10031 del 27/09/2020 la Sezione procedente ha convocato la seconda riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 14/10/2021 in modalità videoconferenza. Contestualmente la Società istante con nota pec del 07/10/2021 (acquisita al prot.n. 10511 del 08/10/2021) comunicava alla Sezione procedente di aver provveduto contestualmente al deposito, sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), della documentazione richiesta a conclusione della riunione della Conferenza di Servizi del 22/07/2021.
- La riunione si svolgeva con le modalità previste ed era aggiornata in attesa di acquisire i pareri e/o nullamano di alcuni degli Enti che ancora non avevano fatto pervenire il proprio parere definitivo e, con nota prot. n. 10871 del 19/10/2021, la Sezione Transizione Energetica (già Infrastrutture Energetiche e Digitali) ha trasmesso copia conforme del verbale della suddetta riunione a tutte le amministrazioni ed enti invitati ancorché non intervenuti.
- Successivamente alla seconda seduta della Conferenza di Servizi su menzionata, sono stati acquisiti le seguenti richieste di integrazione, ovvero pareri e/o nullamano:
  - Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, prot. n. 9746 del 14/10/2021 (acquisita al prot. n. 10706 del 14/10/2021);
  - Regione Puglia - Risorse Idriche, prot. n. 12704 del 26/10/2021 (acquisita al prot. n. 11180 del 27/10/2021);
  - Arpa Puglia – DAP di Bari, prot. n. 70635 del 14/10/2021 (acquisita al prot. n. 10720 del 14/10/2021);
  - Città Metropolitana di Bari – Servizio Tutela e valorizzazione dell'Ambiente, Impianti Termici, Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico, prot. n. 92548 del 14/10/2021 (acquisita al prot. n. 10728 del 14/10/2021);
  - ANAS S.p.A. Gruppo FS Italiane, prot. n. 765375 del 01/12/2021 (acquisita al prot. n. 12663 del 01/12/2021);
  - AQP S.p.A., prot. n. 67432 del 04/11/2021 (acquisita al prot. n. 11480 del 04/11/2021).

- infine, la società Magna PT S.p.A. con nota pec del 15/10/2021 (acquisita al prot. n. 10783 del 15/11/2021) trasmetteva la D.D. n. 5200 del 13/10/2021 della Città Metropolitana di Bari avente ad oggetto “DPR 59/2013 e D.Lgs.152/2006, art. 269 co. 8. Istanza di modifica autorizzazione alle emissioni in atmosfera concernente l’installazione di un impianto di cogenerazione nello stabilimento ubicato in Modugno Via dei Ciclamini 4, Società MAGNA PT S.p.A., nell’ambito del procedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) attivato presso il SUAP del Comune di Modugno. Pratica SUAP n. 04886850728-17122020-1633-SUAP 6421”, e contestualmente informava che il Comune di Modugno avrebbe provveduto all’aggiornamento dell’A.U.A. di cui alla D.D. 9/2020.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, nota prot. n. 111303 del 15/07/2021, con riferimento al Procedimento di Autorizzazione Unica indetto dalla Regione Puglia di cui all’oggetto, si invita codesta società, trattandosi di attività in conto terzi ed al fine di avviare il procedimento amministrativo inerente il rilascio del nullaosta alla costruzione dell’elettrodotta di cui all’oggetto, a produrre quanto richiesto nell’allegato modello comprensivo di istruzioni. Si fa presente che le istanze devono essere separate per la sezione MT e per la sezione AT. Non pervenendo quanto sopra richiesto entro 30 giorni dalla ricezione della presente, l’istanza in oggetto sarà archiviata.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

**CONSIDERATO che:**

- la società Magna PT S.p.A. con nota pec del 16/07/2021 (acquisita al prot. n. 7785 del 16/07/2021) comunicava all’Ispettorato territoriale Puglia, Basilicata e Molise, e per conoscenza alla scrivente Sezione, che “... l’area, interna alla proprietà MAGNA S.p.A., sulla quale è previsto l’intervento di installazione del nuovo impianto di cogenerazione e delle sue interconnessioni meccaniche ed elettriche non presenta interferenze con reti di comunicazione preesistenti ...”.

Pertanto, si prende atto di quanto dichiarato dalla società Magna PT S.p.A. e della conseguente tacita archiviazione dell’istanza da parte del competente Ispettorato territoriale Puglia, Basilicata e Molise.

- Regione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture – Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, nota prot. n. 12834 del 15/07/2021, con cui comunica la propria non competenza nel procedimento di cui all’oggetto in quanto, dalla documentazione disponibile sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), non si rilevano interferenze delle opere in progetto con aree del demanio armentizio per le quali è competente questo ufficio;
- Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, nota prot. n. 9746 del 14/10/2021, con cui comunica che da una verifica operata in ambiente GIS sul sistema delle tutele del PPTR, sugli elaborati grafici e sulla relazione paesaggistica resa disponibile dalla Proponente sulla indicata piattaforma, si rileva che la proposta progettuale non comporta modifica dello stato dei luoghi in aree individuate come beni paesaggistici di cui all’art. 38, com. 2 delle NTA del PPTR e come ulteriori contesti di cui all’art. 38 co. 3.1 delle stesse NTA. Inoltre, dato atto che la Proponente ha depositato la dichiarazione attestante la non assoggettabilità a VIA dell’intervento proposto, si ritiene che lo stesso non rientri tra le opere soggette alle verifiche di controllo preventivo previste dall’art. 89 delle NTA (autorizzazione paesaggistica e/o accertamento di compatibilità paesaggistica), fatta salva l’eventuale verifica da parte dell’Autorità competente per la VIA di esclusione dell’intervento dalle procedure di compatibilità ambientale;
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio – Sezione Lavori Pubblici – Servizio Autorità Idraulica, nota prot. n. 12704 del 26/10/2021, con cui comunica in riferimento all’attività (installazione ed esercizio dell’impianto di cogenerazione) che si intende avviare presso lo stabilimento esistente, e per gli aspetti di competenza della Sezione scrivente, si ritiene che nulla osti con le seguenti prescrizioni, in considerazione delle sostanze presenti nei vari cicli produttivi.
  - nell’esercizio sia dell’impianto di cogenerazione, che dello stabilimento in generale, siano ottemperate le prescrizioni di cui all’art. 12 del R.R. n. 26/2013:

1. tutte le superfici scolanti dovranno essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
2. nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti;
3. i materiali derivanti dalle operazioni, di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, devono essere smaltiti come rifiuti derivanti dallo svolgimento del ciclo produttivo;
  - sia pianificato e previsto il riuso delle acque meteoriche raccolte, come previsto dall'art. 2, comma 2 del R.R. n. 26/2013, per gli usi consentiti, sia nel processo produttivo o in alternativa per i servizi igienici o per l'irrigazione;

- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione Risorse Idriche, nota prot. 6697 del 07/07/2020, con cui comunica parere favorevole alla realizzazione dell'impianto in progetto, limitatamente alla compatibilità al Piano di Tutela delle Acque con la prescrizione che, in sede di rilascio dell'autorizzazione alla scarico, l'autorità competente verifichi l'ottemperanza al R.R. n. 26/2013 ed eserciti i relativi poteri di vigilanza.
- Arpa Puglia - DAP di Bari, nota prot. n. 70635 del 14/10/2021, con cui conferma il parere favorevole espresso con la nota prot. n. 68478 del 06/10/2021, rilasciato nell'ambito del procedimento di modifica dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera con le prescrizioni vivi riportate e sotto trascritte:
  - alla messa in esercizio dei due gruppi di cogenerazione, deve essere verificato il rispetto del valore limite delle immissioni acustiche ambientali, ai ricettori al contorno dell'impianto, in relazione alla qualificazione dell'area;
- Città Metropolitana di Bari - Servizio Tutela e valorizzazione dell'Ambiente, Impianti Termici, Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico, nota prot. n. 92548 del 14/10/2021, con cui trasmette la determinazione dirigenziale n. 5200 del 13/10/2021 di modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera concernente l'impianto in oggetto nell'ambito del procedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) con cui vista la documentazione tecnica in atti e preso atto delle risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio, determina:
  - 1) di integrare, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dal Servizio scrivente con la determinazione dirigenziale n. 392 del 22/01/2014 e successiva integrativa del 04/03/2019 e con la nota PG n. 120704 del 02/12/2019, in favore della Società Magna PT S.p.A., fermo il resto degli atti di cui innanzi: modifica sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., concernente l'installazione dell'impianto costituito da due motori cogenerativi della potenza di 2.028 kWe alimentati a gas naturale;
  - 2) la società Magna PT S.p.A. è tenuta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
    - a. per i nuovi punti di emissione dovrà rispettare i seguenti limiti di emissione

Punto di emissione	Altezza rispetto piano campagna (m)	Portata	Parametro	Limite (mg/Nmc)	Frequenza misurazione
E10 E11	11	16.000 Nm <sup>3</sup> /h	Polveri	50	Semestrale
			NOx	95	Semestrale
			Monossido di carbonio	240	Semestrale

valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15 %. Il valore limite di emissione di ossidi di zolfo si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale.

Nota: se i valori degli inquinanti emessi dovessero risultare costanti, su richiesta della ditta e previa approvazione di questo comitato, dopo due anni di monitoraggio, possono essere previsti campionamenti annuali.

- b. il gestore è tenuto a comunicare, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio che si assume coincidente con la data di messa a regime;

- c. siano effettuate le analisi relative alle emissioni in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto pari a 10 giorni decorrenti dalla data di messa a regime durante i quali devono essere effettuate almeno n. 2 campionamenti significativi, in giorni non consecutivi, e con il massimo impegno di esercizio;
  - d. il Gestore è tenuto a trasmettere i dati delle verifiche periodiche delle emissioni in atmosfera, in aggiunta e contestualmente all'invio cartaceo all'Autorità competente/ARPA e Sindaco del Comune territorialmente competente, anche per via web al sito [www.cet.arpa.apra.it](http://www.cet.arpa.apra.it). Inoltre, il Gestore è tenuto a trasmettere mediante il CET le informazioni tecnico/amministrative riguardanti al ciclo produttivo ed i punti di emissione, nonché quanto disposto nella DGRP n. 180 del 19 febbraio 2014;
  - e. il Gestore deve ottemperare alle disposizioni dell'Allegato VI punto 2 della Parte V del D.Lgs. 152/2006;
  - f. i punti di emissione devono essere identificati univocamente secondo la codifica indicata nell'istanza, con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo;
  - g. i punti di misura e campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei limiti di emissione devono essere posizionati e dimensionati facendo riferimento alla norma UNI EN 15259 e UNI EN 13284-1;
  - h. l'accessibilità ai punti di misura deve essere mantenuta tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia;
  - i. i metodi di analisi e di prelievo devono essere ufficiali, in vigore e pertinenti alla matrice e parametro da misurare;
  - j. i dati relativi ai controlli analitici previsti nell'autorizzazione devono essere riportati su appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici a firma di professionista chimico abilitato. I registri devono essere tenuto a disposizione dell'autorità competente per il controllo. Uno schema esemplificativo per la realizzazione dei registri è riportato nel D:Lgs. 152/2006 e s.m.i. Parte Quinta, Allegato VI, Capitolo 5, Appendice I;
  - k. il Gestore è tenuto a comunicare all'Autorità competente di Controllo e al Sindaco del Comune territorialmente competente con anticipo di almeno 30 giorni le date degli autocontrolli;
  - l. il Gestore è tenuto a trasmettere all'Autorità competente, all'Autorità di controllo e al Sindaco del comune territorialmente competente i certificati d'analisi con la stessa frequenza prevista per il monitoraggio;
  - m. il Gestore è tenuto ad adottare una procedura operativa ove siano opportunamente registrate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento delle emissioni da condurre secondo la frequenza prevista dalla casa costruttrice;
  - n. il gestore è tenuto a realizzare sistemi di abbattimento delle emissioni descritti nella documentazione allegata all'istanza richiamata in premessa;
  - o. restano ferme le prescrizioni del provvedimento autorizzativo AUA del 2019;
  - p. alla messa in esercizio dei due gruppi di cogenerazione, deve essere verificato il rispetto dei valori limite delle emissioni acustiche ambientali, ai recettori al contorno dell'impianto, in relazione alla qualificazione dell'area
- 3) di dare atto che la scadenza dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera resta quella di cui all'atto n. 1207/2019 rilasciato dal SUAP del Comune di Modugno;
  - 4) di precisare che nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente determinazione si procederà all'adozione, ricorrendone i presupposti, dei provvedimenti di cui al D:Lgs. 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui allo stesso Decreto parte V, titolo I art. 279;
  - 5) il gestore dell'impianto che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto, deve darne comunicazione, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, all'autorità competente;
  - 6) la presente autorizzazione è revocabile, in qualsiasi momento, qualora non siano osservati gli obblighi di cui alla presente determinazione dirigenziale;
  - 7) di riservarsi l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi e/o modificativi del presente atto in dipendenza di sopraggiunte disposizioni normative;

- 8) il Dirigente Responsabile dell'ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Bari vorrà eseguire controlli periodici, trasmettendo a questa Città Metropolitana i relativi referti analitici, al fine di accertare la costante conformità della qualità delle acque alla norma vigente;
- 9) di fare salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza dello Stato, della Regione e del Comune di Modugno o di altri Enti, derivanti dalla legislazione vigente in materia di tutela dell'ambiente, della salute pubblica ed urbanistiche nonché impregiudicati diritti di terzi;
- Comune di Modugno - Servizio 10 Attività Produttive, nota prot. n. 1506 del 26/03/2020, con cui trasmette P.U.A. n. 9/2020, con cui rilascia il Provvedimento Unico Autorizzativo in sostituzione del P.U.A. n. 9/2019, in favore della Magna PT S.p.A. per i seguenti titoli:  
Autorizzazione Unica Ambientale, in forza della:
- a) Determinazione dirigenziale n. 1207 del 04/03/2019 emessa dal Dirigente Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Impianti Termici, Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico della Città Metropolitana di Bari, per le seguenti autorizzazioni o comunicazioni:
- 1) presa d'atto della variazione della denominazione sociale della Soc. Getrag S.p.A. in Soc. magna PT S.p.A., giusta atto del 10/10/2018 per notar Faustino Colianni, rep. n. 9108 racc. 5875;
  - 2) adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3 Capo II del D.P.R. n. 59/2013, in favore della Magna PT S.p.A. (ex Getrag S.p.A.), per oil titolo abilitativo relativo alle emissioni in atmosfera, già oggetto di autorizzazione con D.D. n. 392 del 22/01/2014;
  - 3) detto provvedimento, allegato al presente per costituirne parte integrante e sostanziale, viene aggiornato, ai sensi del comma 8 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, limitatamente alla modifica non sostanziale in narrativa descritta e che qui si intende richiamata, resta fermo tutto il resto del contenuto del succitato provvedimento n. 392/2014;
  - 4) di fissare per i nuovi punti di emissione le allegate prescrizioni;
- b) Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento trattate in rete di fogna bianca consortile del Consorzio ASI, prot. n. 4378 del 21/12/2018 (scarichi S3 e S4);
- c) Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento trattate in rete di fogna bianca consortile del Consorzio ASI, prot. n. 2763 del 03/12/2019 (n. 3 allacci totali);
- d) Parere favorevole per lo scarico in rete di pubblica fognatura dell'AQP, prot. n. 378 del 17/12/2019 (scarico S1);
- e) Parere favorevole allo scarico in rete di pubblica fognatura dell'AQP, prot. n. 842 del 17/12/2019 (scarico S2);
- Città di Modugno – Servizio 3 Ambiente e Qualità della vita, nota prot. n. 27364 del 16/07/2021 con cui rilasciava parer favorevole e nota prot. n. 3658 del 24/09/2021, con cui conferma il precedente parere fatta eccezione per quanto indicato al punto h), in ragione della potenza elettrica nominale e termica dell'impianto di cogenerazione a realizzarsi a condizione che:
- 1) in tutte le condizioni di esercizio, con l'esclusione dei periodi di arresto e guasti, vengano rispettati i limite di emissione della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. così come modificato dal D.Lgs. 183 del 15/11/2017;
  - 2) vengano eseguite le analisi dei fumi, secondo metodiche da concordare con ARPA, entro 10 giorni dalla data di messa a regime dell'impianto e successivamente secondo il piano di monitoraggio previsto;
  - 3) la Società Magna PT S.p.A., è, inoltre, tenuta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
    - a) Il Gestore deve ottemperare alle disposizioni dell'Allegato VI punto 2.3 della Parte V del D.Lgs.152/06.
    - b) Per le misure discontinue, ai sensi del punto 2.3, Allegato VI alla parte V del D.Lgs.152/06 e s.m.i., i valori limite di concentrazione si considerano rispettati se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferite ciascuna a un'ora di funzionamento nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.
    - c) I punti di emissione devono essere identificati univocamente secondo la codifica indicata nell'istanza, con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo.
    - d) I punti di misura e campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei limiti di emissione devono essere posizionati e dimensionati facendo riferimento alla norma UNIEN10169 e s.m.i.e U NIE N13284-1.

- e) L'accessibilità ai punti di misura deve essere mantenuta tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia.
- f) La verifica del rispetto dei limiti di emissione, i metodi di analisi e di prelievo devono essere effettuati seguendo le indicazioni dei manuali U NICHIM e ogni altro metodo utile alla corretta verifica dei limiti di emissione.
- g) Il Gestore è tenuto a comunicare all'Autorità competente, all'Autorità di controllo e al Sindaco del Comune di Modugno con anticipo di almeno 30 giorni le date degli autocontrolli nonché i certificati d'analisi con la stessa frequenza prevista per il monitoraggio;
- 4) con particolare riferimento alle disposizioni in materia di impatto acustico (art.8 della Legge 447/95), si chiede al proponente di inoltrare entro un mese dalla messa a regime, una valutazione dell'impatto acustico. Le verifiche dovranno essere effettuate in condizioni di massima gravosità dell'impianto (massimo impatto acustico che considera tutte le possibili sorgenti di emissione);
- Marina Militare - Comando Marittimo Sud, nota prot. n. 31213 del 23/09/2021, con cui visionata la documentazione progettuale depositata sul portale istituzionale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) comunica che - per quanto di competenza ed in ordine ai soli interessi della Marina Militare - non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto in argomento;
  - Comando Militare Esercito "Puglia", nota prot. n. 22366 del 06/10/2021, con cui limitatamente agli aspetti di propria competenza, esprime parere favorevole per l'esecuzione dell'opera. Al riguardo, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e della L. 1 ottobre 2012, n. 177, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. A tal proposito si precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link:  
[http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica\\_ordigni.aspx](http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx);
  - Aeronautica Militare - III Regione Aerea, Aeronautica Militare - III Regione Aerea, nota prot. n. 28433 del 10/08/2020, con cui comunica che l'intervento, da realizzare nello stabilimento della società proponente nell'area industriale del Comune di Modugno, non interferisce con compendi militari di questa F.A. né con vincoli eventualmente imposti a loro tutela, si esprime parere favorevole dell'A.M. alla realizzazione di quanto in oggetto ai sensi dell'art. 334, comma 1 del D.Lgs. 66/2010;
  - AQP S.p.A., nota prot. n. 67432 del 04/11/2021, comunica che dalla consultazione degli elaborati tecnici risulta che l'area d'intervento confina perimetralmente con le viabilità pubbliche così denominate: a nord Via dei Ciclamini, a sud Via delle Violette, ad est Via delle Azalee e ad ovest Via dei Tulipani, sulle quali sono presenti condotte urbane gestite da questa Società consistenti essenzialmente in tubazioni in ghisa sferoidale DN 100 per l'acquedotto e tubazioni in gres ceramico DN 200 per la fognatura nera. Si allega all'uopo lo stralcio planimetrico con l'indicazione di massima delle opere di Acquedotto Pugliese presenti nell'area di interesse.

Alla luce di tutto quanto sopra si esprime per quanto di competenza il nulla osta all'esecuzione delle opere a condizione che l'allacciamento gas DN100 12 bar in attraversamento di Via delle Violette sia realizzato sottopassando le condotte idriche e fognarie esistenti lungo la strada, garantendo un franco di sicurezza tra le generatrici esterne pari ad almeno 1 mt. L'opera in attraversamento dovrà essere opportunamente segnalata.

Al fine di poter correttamente individuare in situ il tracciato e la giacitura delle reti gestite da questa Società, la S.V. è invitata a contattare i referenti aziendali.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

**CONSIDERATO che:**

- l'AQP S.p.A. con nota prot. n. 47577 del 21/07/2021 (acquisita al prot. n. 7935 del 21/07/2021),

acquisita agli atti del presente procedimento nel corso della prima riunione della Conferenza di Servizi del giorno 22/07/2021, comunicava che "... dall'esame della documentazione allegata alla richiesta e dalle valutazioni cartografiche risulta che nell'area oggetto dell'intervento, ricadente nel comune di Modugno, non sono presenti opere interferenti gestite da Acquedotto Pugliese ...";

- in ordine alle opere di connessione le stesse prevedono la realizzazione di un punto di riconsegna come concordato con il Centro di Matera in data 28/04/2020, come da verbale sottoscritto dalla Società, localizzato nel Comune di Modugno al foglio 9 p.la 99 (Cod. Id.: ORIMER/CONALL/693) interna all'area di impianto;

- il punto di riconsegna è connesso ad un metanodotto esercito alla MOP di 12 bar rel; la cui pressione è regolata da un impianto con pressione a monte di 75 bar rel.

Pertanto alla luce di quanto acquisito agli atti del presente procedimento, come emerge dagli elaborati grafici di progetto (ElaboratoGrafico\_0\_04- Planimetria Connessioni), facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento non sono previsti interventi, inerenti le infrastrutture e/o le opere connesse, di attraversamento della viabilità esistente all'intorno dell'area di impianto per i quali la Sezione Transizione Energetica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31-bis c, 2 del D. L. n. 77 del 31/05/2021 convertito in legge con modificazioni n. 108 del 29/07/2021 che ha chiarito gli ambiti di applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. con stretto riferimento alle opere connesse per le reti gas, abbia provveduto alla comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio di cui al D.P.R. n. 32/2001. Laddove in fase esecutiva dovessero emergere interventi inerenti la soluzione di connessione rilasciata da SNAM Rete Gas S.p.A. (Cod. Id.: ORIMER/CONALL/693), la stessa si configurerà quale modifica sostanziale al progetto in oggetto della presente per la quale dovrà essere attivata istanza di variante.

- ANAS – Gruppo FS Italiane, prot. n. 765375 del 01/12/2021, con cui comunica che avendo esaminato l'elaborato planimetrico si comunica che l'area interessata dall'intervento non interferisce con Strade Statali di competenza, né tantomeno le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada;
- SNAM Rete Gas S.p.A., nota prot. n. 196 del 20/07/2021, con cui comunica che i lavori descritti in oggetto non interferiscono con impianti di proprietà SNAM Rete Gas S.p.A..

*Rilevato che:*

- l'istanza in oggetto rientra nell'ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012;
- in merito all'applicazione della D.G.R. 1208 del 28/07/2017 e D.G.R. 3029/2010 e L.R. 38 del 16 luglio 2018, la società **MAGNA PT S.p.A.** ha provveduto alla presentazione dell'istanza sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) con nota PEC acquisita agli atti del Servizio al prot. n. 8379 in data 23/11/2020, per tanto tutto il procedimento è stato svolto conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. 3029/2010 relativamente alla procedura telematica di rilascio dell'A.U.;
- con riferimento alla verifica della compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, di cui ai sensi dell'art. 709 del c. 2 del Codice della Navigazione, dalla documentazione acquisita agli atti della Sezione precedente la Società Magna PT S.p.A., con pec del 07/10/2021, dichiarava "... di aver contestualizzato la posizione dell'impianto sulle mappe di vincolo e limitazione ostacoli dell'Aeroporto civile di Bari Palesa; di aver visionato il documento di «Verifica Preliminare» messo a disposizione sul sito ENAC; di aver verificato le condizioni per il non avvio dell'iter valutativo sull'apposito tool di pre – analisi messo a disposizione sul sito ENAV ..."; e pertanto "... assevera che l'impianto che si intende realizzare è compatibile con le prescrizioni ENAC e non è soggetto a valutazione di compatibilità per il rilascio dell'autorizzazione dell'ENAC in quanto non costituisce ostacolo all'aviazione civile ...";
- analogamente con riferimento alla verifica della sussistenza di interferenze con i titoli minerari per idrocarburi, di competenza del Ministero per lo Sviluppo Economico – Sezione U.N.M.I.G., come previsto dalla Direttiva Direttoriale 11/06/2012, dalla documentazione acquisita agli atti della Sezione precedente la Società Magna PT S.p.A., con nota pec del 19/06/2021, trasmetteva dichiarazione di non interferenza del progetto con i titoli minerari per idrocarburi come previsto nella circolare direttoriale del 11/06/2012

- succitata; pertanto la citata procedura assolve gli obblighi di coinvolgimento della Sezione U.N.M.I.G. nel procedimento;
- la Città Metropolitana di Bari - Servizio Tutela e valorizzazione dell'Ambiente, Impianti Termici, Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico, con nota prot. n. 92548 del 14/10/2021, con cui trasmette la determinazione dirigenziale n. 5200 del 13/10/2021, avente ad oggetto *"DPR 59/2013 e D.Lgs. 152/2006, art. 269 co. 8. Istanza di modifica autorizzazione alle emissioni in atmosfera concernente l'installazione di un impianto di cogenerazione nello stabilimento ubicato in Modugno Via dei Ciclamini 4, Società MAGNA PT S.p.A., nell'ambito del procedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) attivato presso il SUAP del Comune di Modugno. Pratica SUAP n. 04886850728-17122020-1633-SUAP 6421"*, con le prescrizioni come sopra riportate, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
  - il Comune di Modugno – Servizio 10 attività Produttive, con nota prot. n. 1506 del 26/03/2020, con cui trasmette P.U.A. n. 9/2020, con cui rilascia il Provvedimento Unico Autorizzativo in sostituzione del P.U.A. n. 9/2019, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
  - ai sensi dell'art. 103 c. 1 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 *"... ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 ..."*; inoltre *"... sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento ..."*;
  - per quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 90 giorni previsti dal D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che *"... si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza ..."*, ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 11980 del 17 novembre 2021 la Sezione Transizione Energetica, nella persona del Responsabile del Procedimento, ha comunicato agli Enti la chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi; nonché la conclusione positiva del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 11 D.Lgs. 115/2008 e invitava la società MAGNA PT S.p.A. alla sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo ai sensi dell'art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010.

*Considerato che:*

- la Società con nota consegnata a mano in data 23/11/2021, e acquisita al prot. n. 12236 del 23/11/2021 trasmetteva:
  - ✓ numero 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione *"adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi"*;
  - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
  - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
  - ✓ a rendere dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), come da modulistica allegata; (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti);
  - ✓ documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di

amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;

- ai sensi dei comma 6, e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, preso atto della nota prot. n. 11980 del 17/11/2021 con cui si è comunicata l'adozione della determinazione di conclusione del procedimento con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
  - di un impianto di produzione di energia elettrica da **fonte tradizionale**, della **potenza elettrica** nominale di **4,056 MWe**, e **potenza termica** di **18,332 MWt**, costituito da n. 2 motori cogenerativi aventi potenza elettrica uninominale pari a 2,028 MWe e termica pari a 9,166 MWt, nonché delle opere di connessione ed infrastrutture indispensabili, da realizzarsi nel comune di **Modugno (BA)**, denominato **MAGNA COGE**;
  - delle opere connesse:
    - (Cod. Id. ORIMER/CONALL/693) rilasciata da SNAM Rete Gas S.p.A. confermava la realizzazione del punto di riconsegna come concordato con il Centro di Matera in data 28/04/2020, come da verbale sottoscritto dalla Società, localizzato nel Comune di Modugno al foglio 9 p.lla 99. Tale soluzione prevede la:
      - caratteristiche tecniche punto di riconsegna:  
Portata giornaliera – 20.000 Sm<sup>3</sup>/g;  
Portata oraria massima – 850 Sm<sup>3</sup>/g;
      - caratteristiche punto di riconsegna:  
Pressione Minima di riconsegna – 7 bar rel.;
      - il punto di riconsegna è connesso ad un metanodotto esercito alla MOP di 12 bar rel;
      - lo stesso metanodotto è in grado di sopportare una pressione massima di 75 bar rel;
      - in tale metanodotto la pressione è regolata da un impianto con pressione a monte di 75 bar rel.
    - (Cod. Id.: T0737783) rilasciata da Enel Distribuzione S.p.A., con nota prot. n. 0270372 del 01/12/2020, comunicava che la soluzione di connessione prevedeva il mantenimento dell'attuale schema di connessione. Considerato che non sono previsti lavori per la connessione e che per tanto non sarà necessario richiedere la Soluzione Tecnica di dettaglio, come previsto dall'art. 22.1 del TICA, il tempo previsto per la realizzazione della connessione a cura di e-distribuzione è di zero giorni lavorativi;
  - le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte tradizionale;
- in data 23/11/2021 è stato sottoscritto dalla Società MAGNA PT S.p.A., presso la sede della Regione Puglia - Sezione Transizione Energetica, l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- l'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 24/11/2021 al repertorio n. 024053, ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dalla Sezione Transizione Energetica;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
  - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
  - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
  - Istanza di comunicazione antimafia prot. n. 0164932 del 03/12/2021;
- si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di

cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di revoca in caso di informazione antimafia negativa.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

La società **MAGNA PT S.p.A.**: è tenuta a depositare sul portale telematico regionale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di cogenerazione e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione.

Ai sensi dell'art. 5 del **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii.** recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la società MAGNA PT S.p.A. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica laddove necessario, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti. La Società Proponente con nota prot. n. 12278 del 23/11/2021 depositava asseverazione ex D.P.R. 380/2001 e D.P.R. 445/2000 la quale il progettista assevera che per l'intervento in progetto "*... in quanto l'impianto, ..., sarà costruito all'interno di un locale esistente e non verranno quindi effettuati scavi che determinino la produzione di terre e rocce da scavo ...*".

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,  
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018" -**

**Garanzie alla riservatezza**

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

**ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 11 del Decreto Legislativo n. 115/2008.

**IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA**

Visti:

gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;

l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

la Direttiva 2001/77/CE;

l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;

la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;

la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;

l'art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;

L'art. 13 del DPR n. 327/2001;

il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 457 dell'08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all'allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;

la D.G.R. n. 458 dell'08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA", ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;

il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA";

il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l'atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello "MAIA" di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;

la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021, con la quale l'avv. Angela Cistulli è stata nominata Dirigente della Sezione Transizione Energetica (già Infrastrutture energetiche e digitali);

il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);

le "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1" aggiornate alla versione 10.3, trasmesse con nota AOO\_175-1875 del 28 maggio 2020 dal Segretario Generale della Presidenza;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 23/11/2021 dalla società MAGNA PT S.p.A..

## **DETERMINA**

### **ART. 1)**

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 11980 del 17/11/2021, con cui si è comunicata l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, come riportata nelle premesse, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

### **ART. 2)**

Ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter e dell'art. 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., preso atto della determinazione motivata di conclusione della Conferenza prot. n. 11980 del 17/11/2021, si provvede al rilascio, alla Società MAGNA PT S.p.A. - sede legale in Modugno, in Via dei Ciclamini 4, Cod. Fisc. 04886850728 e P.IVA 04886850728, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 7 dell'art. 11 del D.Lgs. 115 del 30/05/2008, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010, della D.G.R. 1208 del 28/07/2017; della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e della L.R. n. 38 del 16/07/2018, per la costruzione ed esercizio di:

- di un impianto di produzione di energia elettrica da **fonte tradizionale**, della **potenza elettrica** nominale di **4,056 MWe**, e **potenza termica** di **18,332 MWt**, costituito da n. 2 motori cogenerativi aventi potenza elettrica uninominale pari a 2,028 MWe e termica pari a 9,166 MWt, nonché delle opere di connessione ed infrastrutture indispensabili, da realizzarsi nel comune di **Modugno (BA)**, denominato **MAGNA COGE**;
- delle opere connesse:
  - (Cod. Id. ORIMER/CONALL/693) rilasciata da SNAM Rete Gas S.p.A. confermava la realizzazione del punto di riconsegna come concordato con il Centro di Matera in data 28/04/2020, come da verbale sottoscritto dalla Società, localizzato nel Comune di Modugno al foglio 9 p.IIa 99. Tale soluzione prevede la:
    - caratteristiche tecniche punto di riconsegna:  
Portata giornaliera – 20.000 Sm<sup>3</sup>/g;  
Portata oraria massima – 850 Sm<sup>3</sup>/g;
    - caratteristiche punto di riconsegna:  
Pressione Minima di riconsegna – 7 bar rel.;
    - il punto di riconsegna è connesso ad un metanodotto esercito alla MOP di 12 bar rel.;
    - lo stesso metanodotto è in grado di sopportare una pressione massima di 75 bar rel.;
    - in tale metanodotto la pressione è regolata da un impianto con pressione a monte di 75 bar rel.;
  - (Cod. Id.: T0737783) rilasciata da Enel Distribuzione S.p.A., con nota prot. n. 0270372 del 01/12/2020, comunicava che la soluzione di connessione prevedeva il mantenimento dell'attuale schema di connessione. Considerato che non sono previsti lavori per la connessione e che per tanto non sarà necessario richiedere la Soluzione Tecnica di dettaglio, come previsto dall'art. 22.1 del TICA, il tempo previsto per la realizzazione della connessione a cura di e-distribuzione è di zero giorni lavorativi;
- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte tradizionale.

### ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, comma 7, del D.Lgs. 30/05/2008 n. 115 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

### ART. 4)

La Società MAGNA PT S.p.A. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia da fonte tradizionale di tipo cogenerativo di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

In particolare la Società dovrà conformarsi alle condizioni, prescrizioni e adempimenti cui risultano subordinati i titoli abilitativi ambientali rilasciati dalla Città Metropolitana di Bari - Servizio Tutela e valorizzazione dell'Ambiente, Impianti Termici, Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico, che con nota prot. n. 92548 del 14/10/2021, trasmetteva la determinazione dirigenziale n. 5200 del 13/10/2021, avente ad oggetto "DPR 59/2013 e D.Lgs. 152/2006, art. 269 co. 8. Istanza di modifica autorizzazione alle emissioni in atmosfera concernente l'installazione di un impianto di cogenerazione nello stabilimento ubicato in Modugno

Via dei Ciclamini 4, Società MAGNA PT S.p.A., nell'ambito del procedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) attivato presso il SUAP del Comune di Modugno. Pratica SUAP n. 04886850728-17122020-1633-SUAP 6421", e del Comune di Modugno – Servizio 10 attività Produttive, che con nota prot. n. 1506 del 26/03/2020, trasmetteva P.U.A. n. 9/2020, con cui rilasciava il Provvedimento Unico Autorizzativo in sostituzione del P.U.A. n. 9/2019; con le prescrizioni sopra puntualmente elencate, facenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

#### ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata pari alla vita utile dell'impianto, dalla data di entrata in esercizio per le opere a carico della Società, e comunque non superiore ad anni venti eventualmente prorogabili;
- ✓ durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;
- ✓ laddove le opere elettriche siano realizzata dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

#### ART. 6

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*.

#### ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Sezione Transizione Energetica:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

La fideiussione da presentare a favore del Comune deve avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

#### **ART. 8)**

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

#### **ART. 8 bis)**

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

#### **ART. 9)**

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### **ART. 10)**

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012 e s.m.i.). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto;
- a ottenere, prima dell'inizio dei lavori, l'Autorizzazione ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., previo deposito presso la struttura territorialmente competente dei calcoli statici delle opere in cemento armato, come previsto dall'art. 93 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui all'Atto Unilaterale d'obbligo sottoscritto in data 25/09/2018 e acquisito al repertorio n. 021166 del 27/09/2018.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

#### **ART. 11)**

La Sezione Transizione Energetica provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

**ART. 12)**

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 27 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
  - o all'Albo Telematico,
  - o nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it),
  - o sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
  - o alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - o al Comune di Modugno (BA);
  - o alla Società MAGNA PT S.p.A., a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

**Il Dirigente della Sezione  
Angela Cistulli**